

domenica 20 marzo 2011
Italcementi Relazione Tecnica Immobiliare Ricorso al Tar
Palermo dei Cittadini di Isola delle Femmine

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE

STIMA RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI CONTRO
L'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE + 3
IN RELAZIONE AL RICORSO N. _____ DEL _____
SITI NEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE,
NELLE VICINANZE DEL SITO INDUSTRIALE DELLA ITALCEMENTI
S.P.A.

COMMITTENTE: BELLA ROBERTA STEFANA + 22
CONSULENTE TECNICO: ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

Arch. Alessandra Gambino
Via Lancia Fucini 1 - 00144 Roma (RM) - Tel. 06/47811111 - Fax 06/47811112 - www.gambinogambino.it

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE

STIMA RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI CONTRO
L'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE + 3
IN RELAZIONE AL RICORSO N. _____ DEL _____
SITI NEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE,
NELLE VICINANZE DEL SITO INDUSTRIALE DELLA ITALCEMENTI
S.P.A.

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. GENERALITÀ - INDIVIDUAZIONE URBANISTICA.....	4
3. PROCEDIMENTO DI STIMA - RICERCA DEL VALORE DI MERCATO.....	5
4. IDENTIFICAZIONE DELLE DISTANZE DALLA ITALCEMENTI S.P.A. DELLE PROPRIETÀ E RESIDENZE DEI SOGGETTI RICORRENTI.....	6

2/6

1. PREMESSA

Il sottoscritto Arch Alessandra Gambino, con studio tecnico in Palermo, via Cantiere Finocchiaro 9, iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 3538, ha ricevuto incarico dai Sig.ri:

....., residenti e proprietari di immobili siti nelle immediate vicinanze dell'impianto di produzione di cemento, e nelle aree di ricaduta degli inquinanti emessi, di redigere la presente Consulenza tecnica, relativa alla stima della riduzione del valore di mercato degli immobili di proprietà degli stessi, a seguito del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emesso dall'Assessorato Territorio e Ambiente in favore della Italcementi S.p.a., con la quale si autorizzava la stessa Italcementi ad utilizzare il petcoke come combustibile per la produzione di calcestruzzi. Per conoscenza si rappresenta che il Pet-Coke è l'ultimo prodotto delle attività di trasformazione del petrolio, e viene utilizzato come combustibile. Per la sua composizione, il Pet-Coke comprende IPA

pag 3/16

(Idrocarburi Policiclici Aromatici) e in particolare benzopirene, che è cancerogeno. Il Pet-coke può contenere metalli pesanti come il nichel, il cromo e il vanadio. Nella combustione crea inquinamento e se movimentato senza speciali precauzioni può sollevare polveri dannose per l'organismo umano.

In oltre si precisa che: "tra le fabbriche produttrici di vapori, gas o altre esalazioni insalubri pericolose per la salute degli abitanti, (art. 216 del T.U.L.L.SS) rientrano nella prima classe (parte 1°, lett. B, n° 13), le industrie che producono cementi tipo insalubre, dove per prima classe si intende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, che in nessun caso potrebbero e dovrebbero allocarsi nelle vicinanze di centri abitati, data la notevole potenzialità delle medesime a causare eventi dannosi irreparabili per la salute degli abitanti".

2. GENERALITÀ - INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

In occasione del sopralluogo effettuato in data 5/11/2008 al fine di verificare l'esatta ubicazione, all'interno del Comune di Isola delle Femmine, degli immobili di proprietà dei sopra citati soggetti ricorrenzi, il sottoscritto ha preso visione della configurazione dell'impianto urbanistico del paese e della collocazione di tali immobili all'interno del tessuto urbano, con particolare riferimento al contesto edilizio nel quale insistono e delle caratteristiche spaziali alle quali sono riconducibili.

L'impianto urbanistico attuale del Comune di Isola delle Femmine, in grandi linee, si può distinguere in un centro abitato originatosi a ridosso del porticciolo, che si sviluppa in direzione nord-est, attorno alla piazza principale; in una lingua di terra che si protende verso l'isolotto in direzione nord, costituita quasi esclusivamente da villette; in una zona di più recente espansione che si sviluppa in direzione sud-ovest, costituita da condomini di nuova realizzazione (anche in cooperativa), da villette singole e da lottizzazioni con tipologia a ville. Nel caso in esame, gli immobili di proprietà e le residenze dei ricorrendi rientrano non solo nella tipologia abitativa a villa di recente e nuova costruzione (e quindi con regolare concessione edilizia), ma anche in quella di più datata realizzazione risalente agli anni '60/'70 dello scorso secolo.

3. PROCEDIMENTO DI STIMA - RICERCA DEL VALORE DI MERCATO

Premesso che, in questa fase, al fine di effettuare una stima generica degli immobili in questione, si è ritenuto di prendere in considerazione il valore del prezzo unitario al metro quadro in libero mercato, per immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli in esame ed ubicati in zone limitrofe (si precisa che molti degli immobili in questione sono stati costruiti e immessi nel mercato negli ultimi 5/8 anni). Per questo è stata effettuata una indagine, presso le agenzie immobiliari situate nel Comune di Isola delle Femmine,

5/8

Alla luce di quanto sopra, dalle indagini esperte per la valutazione degli immobili, dalle informazioni scaturite dal mercato per immobili simili di recente compravendita, è possibile affermare che la stima del più probabile valore di mercato del prezzo al mq, varia soprattutto in base alle caratteristiche tipologiche, all'ubicazione e allo stato d'uso.

Nello specifico, si è valutato:

A) € 1.700,00/mq per immobili ristrutturati già esistenti facenti parte del centro abitato (singoli appartamenti in palazzine a 2/3 piani fuori terra);

B) € 2.000,00/mq per condomini anche in cooperativa di nuova costruzione (singoli appartamenti in palazzine di massimo 3/4 piani fuori terra);

C) € 2.200,00 fino a 2.800,00/mq per ville di nuova costruzione (singole o realizzate con piani di lottizzazioni) a ridosso dell'area omonima e oltre, nella zona di espansione posta a sud rispetto al centro abitato;

D) € 3.000,00 fino a 3.300,00/mq per ville già esistenti, situate nella cosiddetta "Zona Torre", che rispettano un mercato esclusivamente a corpo, suscettibile di variazione a seconda dello stato d'uso, dell'ampiezza, dell'esposizione e delle caratteristiche tecniche di costruzione.

Dalle indagini esperte, si è riscontrato, che tali valori al mq, subiscono già un certo deprezzamento per la sola presenza della fabbrica produttrice di cemento, la quale utilizza per tale produzione impianti vecchi, obsoleti e rumorosi, che determinano un inquinamento

6/8

atmosferico molto elevato ed un inquinamento acustico, che aumenta notevolmente nelle ore notturne.

Tali valori dei prezzi a mq, come risulta dalle valutazioni raggiunte relativamente agli immobili periziati, risultano essersi abbassati ulteriormente a causa dell'aumento, in modo sproporzionato, dell'inquinamento atmosferico che, dal mese di Agosto 2008, (cioè da quando ufficialmente in data 29-08-08 veniva pubblicato nella G.U.R.S il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale -A.I.A.- alla ditta Italcementi spa), viene riscontrato giornalmente dai proprietari e residenti ricorrenti. Questi ultimi, infatti, sono costretti a constatare quotidianamente l'inquinamento prodotto, per la quantità di polvere nera che ogni giorno si accumula su tutto ciò che è esposto all'aria (pavimenti dei terrazzi, giardini, sedie, tavoli, giocattoli dei propri figli, automobili, motori ecc.) e per le esalazioni di gas e di zolfo, (ma anche per il continuo frastuono), che in certe ore del giorno è talmente forte da far tenere chiuse le finestre soprattutto per le abitazioni più vicine alla fabbrica. Tale realtà limita e pregiudica la fruibilità da parte dei ricorrenti degli spazi aperti creando loro un danno economico non indifferente e una frustrante condizione di paura e di impotenza di fronte a imprevedibili accadimenti che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento, come già è capitato lo scorso 13/02/08 quando si è verificato uno scoppio, causato dal mal funzionamento dell'impianto di aerazione

7/16

di un silos destinato a deposito di materie infiammabili situato nelle adiacenze di una palazzina di case popolari.

Il deprezzamento degli immobili periziati si calcola nell'ordine di una percentuale che va dal 10 al 30% in proporzione alla distanza che intercorre tra essi e la "Cementeria".

4. IDENTIFICAZIONE DELLE DISTANZE DALLA ITALCEMENTI S.P.A DELLE PROPRIETÀ E RESIDENZE DEI SOGGETTI RICORRENTI

Al fine di effettuare una misurazione delle distanze sono state effettuate opportune indagini anche con l'ausilio di software come "Google Earth" (che consente di effettuare misurazioni con un'ottima percentuale di scarto). Si elencano di seguito i nominativi dei ricorrenti e i relativi dati identificativi della proprietà, raggruppandoli in base alla tipologia e alla distanza dal Cementificio.

1) **BELLA ROBERTA STEFANIA**, nata a Caltanissetta il 01/07/65 e residente a Isola delle Femmine Via Libertà n.62/d, CF BLL RRT 65L41 B429Q, proprietaria di una porzione di villa quadrifamiliare costituita da primo piano con giardino a piano terra, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2259 sub. 4, acquistata per atto di compravendita in data 02/08/2006, Notaio in Palermo Maria Antonietta Morici, n° repertorio 48257, n° raccolta 10741.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 215,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

2) **GIORDANO DONATELLA**, (proprietaria) nata a Palermo il 25/07/1959 e residente a Isola delle Femmine, via Libertà n.62/9 CF GRD DTL 69L65 G273J abitante con il marito **SOLINA FARO** nato a Palermo il 25/10/66 e residente a Isola delle Femmine, via Libertà 62/9 CF SLN PBA 66R26 G273N, proprietaria di una porzione di villa quadrifamiliare costituita da piano terra con giardino su due lati separati e piano cantinato, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2259 sub. 3, acquistata per atto di compravendita in data 05/04/2006, Notaio in Palermo Maria Antonietta Morici, n° repertorio 47648, n° raccolta 10574.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 215,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

3) **SALERNO GAETANO**, nato a Palermo il 21/11/62 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.62 CF SLR GTN 62521 G273Q, comproprietario insieme alla moglie **FANARA ROSALIA** nata a Morcaleni (TC) il 17/11/69 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.62, CF FRH RSL 69557 F355E, entrambi proprietari di una porzione di villa quadrifamiliare costituita da piano terra con giardino su due lati separati e piano cantinato, iscritta al N.C.E.U. del Comune di

9/6

Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2259 sub. 2, acquistata per atto di compravendita in data 13/11/2006, Notaio in Palermo Maria Antonietta Morici, n° repertorio 48425, n° raccolta 10654.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 200,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

4) **ZANGARA FRANCESCO PAOLO** nato a Palermo il 18/03/69 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.62, CF ZNG FNL 69L84 G273W, proprietario di una porzione di villa trifamiliare costituita da piano terra con giardino su due lati contigui primo piano e piano cantinato, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2108 sub. 3, acquistata per atto di compravendita in data 11/05/2006, Notaio in Corleone Maria Adelaide La Seta, n° repertorio 5637, n° raccolta 1851.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 175,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

5) **PELLERITO CLAUDIA** nata a Palermo il 10/01/73 e residente in Isola delle Femmine, via Libertà n.54 CF PLL CLO 73A50 G273O, comproprietaria insieme al marito **MARCHESE FILIPPO** nato a Reutlingen il 19/02/73 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.54, entrambi proprietari di una porzione di villa trifamiliare costituita da piano terra con giardino su tre lati contigui, primo piano e piano

10/6

realizzata con concessione edilizia n° 14 del 12/05/2004 rilasciata dal Comune di Isola delle Femmine.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 300,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

8) **FIORÉ CARMELO**, nato a Palermo il 10/10/36, e residente in Isola delle Femmine, via Libertà n.100, CF FRI CML 56R10 G273Y, comproprietario insieme alla moglie **SCAFFIA FILIPPA MARIA** nata a Palermo il 22/01/1942 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.100, CF SCF FPP 42A82 G273U, entrambi proprietari di una porzione di villa bifamiliare costituita da piano terra, piano primo e piano cantinato con giardino su tre lati contigui, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particelle 2131/4 e 2131/2 (contrada Piana), acquistata per atto di compravendita in data 28/07/2003, Notaio Rosario Li Pina, n° repertorio 15330, n° raccolta 7730.

Distanza calcolata dalla Cimiteria m 600,00 circa, perdita di valore dell'immobile pari al 15%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

9) **GERAULO SALVATORE** nato a Palermo il 07/01/1940 e residente in Isola delle Femmine via Libertà 100, CF CRG SVT 40A07 G273V, proprietario di una porzione di villa bifamiliare costituita da piano terra, piano primo e piano cantinato con giardino su tre lati contigui, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio

12/14

3, particelle 2131/3 e 2131/1 (contrada Piana), acquistata per atto di compravendita in data 09/07/2003, Notaio Rosario Li Pina, n° repertorio 15338, n° raccolta 7730.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 600,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 15%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

10) **FIORÉ LAURA**, nata a Palermo il 15/04/68 e residente in Isola delle Femmine via Libertà n.100 CF FRI LRA 67C58 G273Q proprietaria di una porzione di villa bifamiliare costituita da piano terra, piano primo e piano cantinato con giardino su tre lati contigui, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particelle 2191 sub. 3/5, acquistata per atto di compravendita in data 23/06/2006, Notaio Russo Letizia, n° repertorio 27306, n° raccolta 7855.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 600,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 15%/mq rispetto al valore sindacato al punto C).

11) **FIORÉ TIZIANA** nata a Palermo il 31/01/70, CF FRI TEN 70A71 G273Y e residente in Isola delle Femmine viale Marino 28, abitarlo insieme al convivente **MORABITO SERGIO** nato a Palermo il 24/02/67 e residente in Isola delle Femmine Viale Marino n.29 CF MRB 5RG07B24 G273V, proprietaria di un appartamento a primo piano, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 1,

particella 30941, ricevuto per atto di donazione in data 03/07/2003.
Notaio Rosaria U. Pira, n° repertorio 15307, n° raccolta 7758.
Distanza calcolata dalla Cimiteraria 330,00 m circa, perdita di valore
dell'immobile pari al 10%mq rispetto al valore sindacato al punto B).

12) **RANAZZO FRANCESCO PAOLO** nato a Palermo
14/04/70 e residente in Isola delle Femmine via Libertà 28, CF RND
FNC 70014 G273K, abitato insieme alla moglie **TORREGROSSA
NADA**, nata a Palermo il 12/11/1976 e residente in Isola delle
Femmine via Libertà 28 CF TRR NDA 70552 G273Z, possessore
dell'appartamento in condominio, a piano terra con giardinetto, iscritto al
N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 1, particella 1919
sub. 9 con contratto d'affitto stipulato per la durata di 3 anni, dal
11/03/2000 al 10/02/2009.

Distanza calcolata dalla Cimiteraria 200,00 m circa, (distanza dalla
cimiteria, meno di 100,00 m) perdita di valore dell'immobile pari al
30%mq rispetto al valore sindacato al punto B).

13) **DE QUATTRO GIOVANNI** nato a Palermo il 05/02/59 e
residente in Isola delle Femmine via Stazione n.1 CF DQT GNN 05605
G273I, comproprietario insieme alla moglie **OLIVA CHIARA** nata a
Palermo il 20/12/1976 e residente in Isola delle Femmine via Stazione
n.1 CF LVO CHR 76760 G273Z, entrambi proprietari di un

14/9

appartamento a primo piano di un immobile già esistente, ma
ristrutturato iscritto al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al
foglio 2, particella 983 sub. 7 acquistato per atto di compravendita in
data 22/03/2001, Notaio Cabibbo, n° repertorio 6.908, n° raccolta 188.
Distanza calcolata dalla Cimiteraria m 530,00 circa, perdita di valore
dell'immobile pari al 20%mq rispetto al valore sindacato al punto A).

14) **DI GIORGIO MASSIMO** nato a Palermo il 18/08/70 e
residente in Isola delle Femmine via Dei Villi n.8, CF DGR MSM
70418 G273H, **CELANI GELTRUDE**, nata a Palermo il 05/06/70 e
residente in Isola delle Femmine via Dei Villi n.8, CF CLN GTR
70448 G273Z, possessori dell'immobile iscritto al N.C.E.U. del Comune
di Isola delle Femmine al foglio 1, particella 204, sub. 1,3,4,6, costituito
da una villetta unifamiliare a 0 un'unica elevazione fuori terra, con
giardino su due lati separati, di proprietà della Sig.ra Arianna Mangiardi
(madre del sig. Di Giorgio) nata a Palermo il 15/11/1972, in virtù dell'atto
di donazione del 12/01/1989, in Notaio Tripoli, di Bagheria.

Distanza calcolata dalla Cimiteraria m 500,00 circa, perdita di valore
dell'immobile pari al 10%mq rispetto al valore sindacato al punto D).

15) **RUBINO FRANCESCO** nato a Palermo il 22/01/66 e
residente in Isola delle Femmine via A. Vespucci 25/a CF RBN FNC
65422 G273F, possessore dell'immobile di proprietà della madre

15/16

Russello Rosalia nata a San Giuseppe Iato il 01/01/33, costituita da villetta unifamiliare a piano terra con giardino su due lotti contigui, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 1, particella 36,1, acquistato per atto di compravendita in data 05/04/1970, Notaio Geppia Cesare, n° repertorio 50315.

Distanza calcolata dalla Cementeria 1.100,00 m circa, perita di valore dell'immobile pari al 10%/mq rispetto al valore indicato al punto D).

Questo sopra ad evidenziare un eventuale pregiudizio che i soggetti interessati potrebbero subire per effetto dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

ALLEGATI

-Stato antichiamerente con individuazione degli immobili periti e le relative distanze dall'impianto industriale
-Stato fotografico

Palermo _____

IL CONSULENTE TECNICO
Arch. Alessandra Gambino

10/70



1. DELLA ROBERTA STEFANIA, Distanza calcolata dalla Cementeria 215,00 m circa
2. GIORDANO DONATELLA, Distanza calcolata dalla Cementeria 215,00 m circa



3. SALERNO GAETANO, Distanza calcolata dalla Cementeria 201,00 m circa

Stato antichiamerente con individuazione degli immobili periti e le relative distanze dall'impianto industriale | 17



4. ZANGARA FRANCESCO PAOLO, Distanza calcolata dalla Cementiera 175,00 m circa



5. PELLERITO CLAUDIA, Distanza calcolata dalla Cementiera 212,00 m circa

Stato ambientale con l'individuazione degli insediamenti e le relative distanze dell'impianto industriale | 27



6. SCAFFIA FLAVIO GIOVANNI MARIA, Distanza calcolata dalla Cementiera 220,00 m circa



7. RUSSELLO VINCENZA, Distanza calcolata dalla Cementiera 300,00 m circa

Stato ambientale con l'individuazione degli insediamenti e le relative distanze dell'impianto industriale | 27



8. FIORE CARMELO, Distanza calcolata dalla Cementiera 600,00 m circa



9. CERAULO SALVATORE, Distanza calcolata dalla Cementiera 600,00 m circa

Strati peribloggeometrici con l'individuazione degli immobili parziali e le relative distanze dall'Impianto industriale | 47



10. FIORE LAURA, Distanza calcolata dalla Cementiera 680,00 m circa



11. FIORE TIZIANA, Distanza calcolata dalla Cementiera 930,00 m circa

Strati peribloggeometrici con l'individuazione degli immobili parziali e le relative distanze dall'Impianto industriale | 51



12. RANAZZO FRANCESCO PAOLO, Distanza calcolata dalla Cementiera 200,00 m circa



13. DI QUATTRO GIOVANNI, Distanza calcolata dalla Cementiera 530,00 m circa

Stato morfogenetico con l'individuazione degli insediamenti e le relative distanze dall'Impianto Industriale 87



14. DI GIORGIO MASSIMO, Distanza calcolata dalla Cementiera 060,00 m circa



15. RUJINO FRANCESCO, Distanza calcolata dalla Cementiera 1.160,00 m circa

Stato morfogenetico con l'individuazione degli insediamenti e le relative distanze dall'Impianto Industriale 88

cantinato, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2206 sub. 1, acquistata per atto di compravendita in data 08/03/2005, Notaio Salvatore Li Puma, n° repertorio 184371, n° raccolta 6163.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 210,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore suindicato al punto C).

6) **SCAFFIA FLAVIO GIOVANNI MARIA**, nato a Padergnone (TN) il 01/08/44 e residente in Isola delle Femmine, via Libertà n.56 CF SCF FVG 44M01 G214W; proprietario di una porzione di villa trifamiliare costituita da piano terra con giardino su due lati separati, primo piano e piano cantinato, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2206 sub. 2, acquistata per atto di compravendita in data 07/02/2005, Notaio Maurizio Lunetta, n° repertorio 13055, n° raccolta 3818.

Distanza calcolata dalla Cimiteria 220,00 m circa, perdita di valore dell'immobile pari al 30%/mq rispetto al valore suindicato al punto C).

7) **RUSSELLO VINCENZA**, nata a Palermo il 14/09/85 e residente in Isola delle Femmine, via Falcone 130, CF RSS VCN 65P54 G273J, proprietaria di una villa bifamiliare costituita da piano terra, primo piano e piano cantinato con giardino tutt'intorno, iscritta al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio 3, particella 2028.

TAR Cementirosi VENEZIA 2462/2009
TAR Italcementi Palermo 2592/2008
TAR Italcementi Palermo 2592/2008
TAR Italcementi Palermo 2592/2008
TAR Italcementi Legambiente Palermo 2436/2008

N. 00062/2009 REG.ORD.COLL.



N. 02592/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:

.....
....., rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro

- la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
- la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
- il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
- l'Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
- il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
- la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;

nei confronti di

- Italcementi S.p.A., in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40; per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia
Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di
Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 il dott.
Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Premesso che il primo provvedimento impugnato, l'autorizzazione
antegrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa
istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n.,56853;
Considerato che lo stesso provvedimento dà atto della
pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano "Giornale di Sicilia"
dell'avvenuto deposito degli atti progettuali presso l'Assessorato e
della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei
termini previsti dall'art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente
indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);
Considerato quanto previsto nella originaria richiesta di A.I.A. in
premessa in ordine all'utilizzo del PET COKE quale combustibile da
utilizzare nel ciclo produttivo dell'impianto della resistente
Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa
richiesta);

Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine
alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli
produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);
Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine
versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza
tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla
ricaduta delle polveri nell'ambiente circostante connesse al ciclo
produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico
riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall'utilizzo del
PETCOKE da petrolio;

RITENUTA la necessità ai fini del decidere, di disporre verifica
tecnica in contraddittorio tra le parti, da effettuarsi ai sensi degli
artt. 26 segg. R.D. 17/8/1907, n. 642, al fine di accertare:

- a) la presenza nell'ambiente circostante l'impianto produttivo
della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri,
provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore ai quelli
previsti dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai
limiti quali/quantitativi previsti in subiecta materia dal
D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;
- b) l'eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione

dell'utilizzo del PETCOKE come combustibile nell'impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell'A.I.A.,

RITENUTO di individuare nel Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l'Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania l'ente cui affidare il compimento della verifica in premessa, in persona del suo Direttore Responsabile pro tempore Ch.mo Prof. Giuseppe Siracusa, con possibilità di delega ad altri docenti appartenenti al medesimo dipartimento e con possibilità di richiedere anche l'ausilio di altra struttura tecnica e/o personale docente dotato di specifica competenza tecnica in materia ed appartenente al medesimo Ateneo, nell'osservanza delle modalità procedurali indicate nel citato art. 26 RD 642/07, con l'ulteriore specificazione che l'Ente verificatore dovrà provvedere alle eventuali campionature necessarie secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell'incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni. Per l'espletamento dell'incarico, il verificatore è altresì autorizzato al prendere visione del fascicolo e ad estrarre copia degli atti ritenuti necessari;

RITENUTO di dover imputare alla parte ricorrente l'onere di anticipazione di tutte le spese necessarie per l'effettuazione della suddetta verifica, salve le definitive statuizioni all'esito del giudizio;

RITENUTO che per l'effettuazione della predetta verifica appare congruo fissare un termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con onere a cura dell'Ente individuato di depositarne i risultati, presso la Segreteria di questa Sezione, entro l'ulteriore termine di giorni trenta,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dispone che il Direttore Responsabile del Dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Università di Catania esegua la verifica di cui in narrativa, con le modalità ivi indicate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando nei trenta giorni successivi agli atti relativi presso la Segreteria della Sezione;

Onere di anticipazione delle spese a carico di parte ricorrente, salve le definitive statuizioni all'esito del giudizio.

Rinvia per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare alla

prima adunanza camerale utile decorsi venti giorni dall'esecuzione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

Il 31/03/2009

IL SEGRETARIO

N. 00096/2009 REG.ORD.COLL.



N. 02592/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:

.....
rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro

-la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
-la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

-il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,

-l'Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,

-il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;

- l'Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto gli Uffici legali dell'ente in Palermo, via Pindemonte 88;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.U.S.L. 6 di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;

Vista ordinanza n.62 del 31/3/09;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

-che il primo provvedimento impugnato, l'autorizzazione integrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n.,56853;

-che lo stesso provvedimento dà atto della pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano "Giornale di Sicilia" dell'avvenuto deposito degli atti progettuali presso l'Assessorato e della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei termini previsti dall'art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);

-che l'originaria richiesta di A.I.A. prevedeva l'utilizzo del PET COKE quale combustibile da utilizzare nel ciclo produttivo dell'impianto della resistente Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa richiesta);

Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);

Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla ricaduta delle polveri nell'ambiente circostante connesse al ciclo produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall'utilizzo del PETCOKE da petrolio;

PREMESSO altresì che con ordinanza n.62 del 10/3/09 è stata disposta una verifica tecnica, in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 26 R.D. 1907 n.642, individuando a tal fine il Direttore del Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l'Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Catania;

PRESO ATTO che con nota del 23/4/09 prot.477, pervenuta il 12/5/09 (prot.552) il Direttore del predetto dipartimento, Prof. G. Siracusa, ha rappresentato l'impossibilità di assumere l'incarico di che trattasi;

VISTI gli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte prodotti rispettivamente dalla resistente Italcementi e dai ricorrenti;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio ai sensi dell'art.44 del R.D. 26 giugno 1924,

n.1054, e successive modifiche ed integrazioni volta ad accertare:

-a) la presenza nell'ambiente circostante l'impianto produttivo della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitativi previsti in subiecta materia dal

D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;

-b) l'eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell'utilizzo del PETCOKE come combustibile nell'impianto della

Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell'A.I.A;

NOMINA a tal fine Consulente Tecnico d'Ufficio il Prof. Riccardo Maggiore, docente di "Chimica dell'ambiente" presso l'Università degli Studi di Catania - dipartimento di Scienze Chimiche, il quale provvederà ad effettuare le eventuali campionature necessarie, secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell'incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni, depositando la relazione conclusiva nel termine di giorni 90 dalla data del giuramento;

DELEGA, ai sensi dell'art.30 del R.D. 17 agosto 1907 n.642, il Primo referendario Dr.Roberto Valenti per il compimento degli adempimenti relativi al mezzo istruttorio, autorizzandolo ad impartire al consulente le eventuali ulteriori opportune direttive ed istruzioni per l'adempimento dell'incarico;

PONE a carico di parte ricorrente l'anticipo di €.2000,00 (euro duemila/00) sul compenso spettante al consulente tecnico nominato, salve le definitive statuizioni sulle spese all'esito del giudizio;

RINVIA per la trattazione della domanda cautelare ad una successiva adunanza camerale, per come precisato in dispositivo, P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati, Rinvia per la trattazione della domanda cautelare alla prima adunanza utile decorsi trenta giorni dall'avviso di deposito della relazione di consulenza tecnica.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2009

IL SEGRETARIO

N. 00288/2010 REG.ORD.COLL.



N. 02592/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da

.....,
rappresentati e difesi dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Davide Canto, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92;

contro

Regione Sicilia in Persona del Presidente p.t.; Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Dipartimento Arpa Provinciale di Palermo, Comune di Isola delle Femmine; Asl 106 - Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 c/o Asl 6 Pa; Provincia Regionale di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Uff.Legale Provinciale via Maqueda n.100; nei confronti di

Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Massimiliano Mangano e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via N. Morello n .40;

per l'annullamento

- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145

del 19/2/2008;

- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente e di Asl 106 - Palermo e di Provincia Regionale di Palermo e di Italcementi S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza istruttoria collegiale n. 96 del 21.5.2009 il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: a) la presenza nell'ambiente circostante l'impianto produttivo della Italcementi s.p.a. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitativi previsti in subiecta materia dal D. Lg.vo 152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione; b) l'eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell'utilizzo del PETCOKE come combustibile nell'impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell'A.I.A.L, nominando c.t.u. il prof. Riccardo Maggiore, docente di "Chimica dell'Ambiente" presso l'Università degli Studi di Catania; rilevato che il predetto c.t.u. ha accettato l'incarico e prestato giuramento come da verbale del 17.6.2009 e che allo stesso sono stati assegnati giorni 90 per il deposito della relazione di consulenza tecnica ed € 2.000,00 di acconto posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente; rilevato che, benché più volte sollecitato (da ultimo con raccomandata a.r. ricevuta il 22.7.2010), il medesimo c.t.u., non ha provveduto al deposito della detta relazione, né tantomeno ad alcuna richiesta di proroga del termine assegnatogli ed ormai abbondantemente spirato; rilevato che la parte ricorrente in data 15.4.2010 ha presentato istanza di sollecito al deposito della relazione del c.t.u.; ritenuto che il contegno omissivo del c.t.u. integra giusta causa di revoca dell'incarico affidatogli (con conseguente onere di restituzione dell'acconto eventualmente percepito) ed impone

all'ufficio la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le eventuali determinazioni di spettanza in ordine al predetto contegno; ritenuto, pertanto, di dovere disporre a verifica tecnica avente ad oggetto i medesimi quesiti di cui alla detta c.t.u. e sopra riportati alle lett. a) e b), da effettuarsi ex art. 66 Codice del processo amministrativo, a cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell'Università degli Studi di Messina (autorizzando fin d'ora l'eventuale delega di cui al predetto art. 66 del Codice del processo amministrativo) entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere di depositare la relazione conclusiva nel successivo termine di giorni 20;

ritenuto di dover fissare la successiva adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) a) revoca l'incarico affidato al c.t.u. prof. Riccardo Maggiore (con conseguente onere di restituzione dell'acconto eventualmente percepito);

b) dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le determinazioni di spettanza in ordine contegno omissivo del prefato c.t.u.;

c) dispone verifica tecnica cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell'Università degli Studi di Messina nei modi e nei tempi di cui in parte motiva.

Fissa l'adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A cura del Comitato Cittadino Isola Pulita

<http://italcementiisoladellefemmine.blogspot.it/2011/03/tar-cementirossi-venezias-24622009-tar.html>